

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

**1.** Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 commi 9, 10 e 12 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 le incompatibilità, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei Professori e dei Ricercatori che si trovino in regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito. I Ricercatori non confermati devono intendersi, a tal fine, sottoposti al regime d'impegno a tempo pieno. Per tutto quanto non disciplinato dal predetto articolo si fa riferimento all'art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

**2.** Per quanto riguarda il personale docente a tempo pieno che svolge attività assistenziale restano salvi i diritti previsti dalle norme vigenti in materia di attività libero-professionale.

### **Art. 2 – Incompatibilità**

**1.** Ai sensi dell'art. 6 comma 9 della L. 240/2010 l'attività di Professore e Ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start up universitari ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

### **Art. 3 – Incompatibilità in regime di impegno a tempo pieno**

**1.** Ai sensi dell'art. 6 comma 9 della L. 240/2010 l'attività di Professore e Ricercatore a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 dell'art. 6 delle L. 240/2010.

**2.** Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni così come previsto dal comma 1bis dall'art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

### **Art. 4 – Incompatibilità in regime di impegno a tempo definito**

**1.** Ai sensi dell'art. 6 comma 12 della L. 240/2010 l'attività di Professore e Ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

### **Art. 5 – Incarichi non soggetti ad autorizzazione**

**1.** I Professori e i Ricercatori, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione:

- a) attività di valutazione e di referaggio;
- b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
- c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- e) attività pubblicitistiche ed editoriali;
- f) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- g) la partecipazione a convegni;
  - h) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - i) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - l) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
2. I Professori e i Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purchè non determinino situazioni di conflitto d'interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.

#### **Art. 6 – Incarichi soggetti ad autorizzazione**

1. I Professori e i Ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previo rilascio di autorizzazione del Rettore, funzioni di didattica e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché lo svolgimento delle predette attività non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Università di appartenenza e non pregiudichino l'attività didattica, scientifica e gestionale loro affidate dalla stessa Università.
2. I Professori e i Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

#### **Art. 7 - Richiesta per autorizzazione**

1. Il docente, oppure il soggetto pubblico o privato che intende procedere al conferimento dell'incarico, devono inviare la richiesta di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 6 del presente Regolamento al Rettore e per conoscenza al Preside della Facoltà di appartenenza del docente interessato, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'incarico.
2. La domanda deve recare i seguenti elementi:
- a) l'indicazione del soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico;
  - b) l'oggetto dell'incarico;
  - c) le modalità di svolgimento in relazione al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
  - d) l'ammontare del corrispettivo.
3. Qualora la domanda venga presentata dal docente interessato ad essa dovrà essere allegata copia dell'atto con il quale il soggetto pubblico o privato propone l'incarico.

#### **Art. 8 – Convenzionamento con il soggetto proponente**

1. Il Rettore, relativamente agli incarichi soggetti ad autorizzazione, salvo diverse disposizioni normative, ha la facoltà di richiedere, in luogo del rilascio della stessa, la stipula di un'apposita convenzione tra l'Università Vita-Salute San Raffaele ed il soggetto proponente che disciplini lo svolgimento della prestazione.

L'attività sarà svolta da docenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele individuati di comune accordo tra le parti.

Il corrispettivo per la prestazione sarà erogato direttamente all'Università Vita-Salute San Raffaele che a sua volta liquiderà direttamente le competenze spettanti al docente, salvo una ritenuta tra il 5% e il 10% del totale del corrispettivo, quali oneri per la gestione amministrativa. Detti importi dovranno essere maggiorati di IVA ai sensi di legge, se dovuta.

#### **Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 è rilasciata dal Rettore sentito il parere del Preside della Facoltà di appartenenza del docente, previa verifica della compatibilità delle suddette attività con l'assolvimento dei compiti istituzionali del docente. In particolare lo

svolgimento di tali attività non devono pregiudicare lo svolgimento dell'attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza.

2. Il parere del Preside deve essere rilasciato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso il termine, il Rettore può prescindere dall'acquisizione del parere.

3. Ove risulti che nel suo svolgimento l'attività autorizzata comporti violazione di quanto sopra, l'autorizzazione può essere revocata.

#### **Art. 10 - Termine per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Rettore si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione se riguardante incarichi da conferirsi da parte di amministrazioni pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso, si considera negata.

#### **Art. 11 - Regime sanzionatorio**

1. In caso di inosservanza del divieto di svolgere le attività di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, senza la previa autorizzazione rilasciata dal Rettore ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il Professore e il Ricercatore interessati incorreranno in responsabilità disciplinari, ed il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dovrà essere versato, a cura dell'erogante o in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio dell'Università.

#### **Art. 12 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.

*DECRETO RETTORALE N. 3335 DEL 16 maggio 2011*